

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 636-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 19 giugno 1969
modificato dalla 5ª Commissione permanente (Bilancio e partecipazioni statali) della
Camera dei deputati nella seduta del 16 ottobre 1969 (V. Stampato n. 1631)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(RUMOR)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(PRETI)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

**e col Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
e nelle zone depresse del Centro-Nord**

(TAVIANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 ottobre 1969*

Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario di lire 80 miliardi per la esecuzione di un piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

È autorizzata la concessione alla Regione autonoma della Sardegna, ai sensi dell'ultimo alinea del primo comma dell'articolo 8 dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, del con-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

tributo straordinario di lire 80 miliardi per l'esecuzione di un piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale.

Art. 2.

Il piano di cui all'articolo precedente deve tener conto, ai fini di armonizzazione o di integrazione, degli interventi sia ordinari che straordinari programmati dallo Stato o dalla Regione, deve essere finalizzato agli obiettivi di sviluppo indicati negli articoli da 255 a 291 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e sarà approvato con legge regionale.

A tal fine nelle zone di cui al precedente articolo 1 gli interventi dovranno essere disposti secondo gli indirizzi di cui all'articolo 268 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

All'attuazione del piano stesso provvederà l'Amministrazione regionale.

Art. 3.

La spesa di lire 80 miliardi indicata nell'articolo 1 è ripartita in ragione di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1969 al 1978.

All'onere di lire 8 miliardi relativo all'anno 1969 si fa fronte mediante riduzione di pari importo del fondo occorrente per la attuazione dell'ordinamento regionale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

All'onere di lire 8 miliardi, derivante dalla attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1969, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3491 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere di lire 8 miliardi, derivante dalla attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Identico.